

## **TI\_GERICHTE 52.2019.434 vom 19. Juli 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-07-19, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2019.434](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.434)

FR: TI\_GERICHTE 52.2019.434 du 19 juillet 2019

IT: TI\_GERICHTE 52.2019.434 del 19 luglio 2019

### **Regeste**

Contributi di miglioria - ricorso contro una decisione del Tribunale di espropriazione che rinvia gli atti al Municipio per procedere al ricalcolo dei contributi

### **Erwägungen**

#### **E. 13**

cpv. 3 a LCM, art. 68 cpv. 1 e 16 cpv. 1 lett. b LPAmM) ; resta tuttavia da verificare se la decisione censurata sia impugnabile in quanto tale; che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, la decisione che rinvia la causa per nuova decisione all'istanza inferiore è in linea di principio una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; DTF 134 II 124 consid. 1.3, 135 V 141 consid. 1.1, 133 V 477 consid. 4.1.3); ciò vale anche quando il giudizio impugnato statuisce su una questione di fondo parziale (DTF 134 II 124 consid. 1.3 con rinvii, 133 V 477 consid. 4.2); resta riservato il caso in cui all'istanza inferiore a cui vengono retrocessi gli atti non resta più alcun margine decisionale, dovendosi limitare ad eseguire quanto disposto dall'autorità superiore (DTF 138 I 143 consid. 1.2, 135 V 141 consid. 1.1, 134 II 124 consid. 1.3); che, nell'interesse di una congruente interpretazione del diritto processuale federale e cantonale, occorre riferirsi a questa giurisprudenza anche per le decisioni simili rette dalla LPAmM, la quale prevede un ordinamento analogo alla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021; Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, in: RVGC 2013-2014, vol. 3, pag. 1947 segg., pag. 1985 ad 2.2.); che nella misura in cui il giudizio impugnato non pone fine al procedimento, ma rinvia gli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione senza dare istruzioni vincolanti, esso rappresenta unicamente una tappa verso l'emanazione del giudizio finale e configura quindi una decisione incidentale; che, a tenore dell'art. 66 cpv. 2 LPAmM, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impuginate soltanto se: a) possono provocare al ricorrente un pregiudizio irreparabile, o b) l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante e dispendiosa; che, nel caso concreto, la decisione non fonda alcun pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. a LPAmM, determinando tutt'al più un semplice prolungamento della procedura; neppure gli insorgenti, che non si confrontano con le particolari esigenze poste all'impugnazione delle decisioni incidentali, pretendono il contrario; che questo Tribunale non può neppure rendere una decisione finale sull'oggetto della lite ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmM, poiché, come giustamente ritenuto dal Tribunale d'espropriazione, tocca al Municipio di \_\_\_\_\_, che dispone in questo ambito di un ampio margine di apprezzamento garantito dalla legge ( STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 2.2 e rinvii) , pronunciarsi in prima battuta su come intende dar

seguito a quanto ordinatogli dalla precedente istanza di giudizio per quanto attiene alla ridefinizione delle varie classi di vantaggio e alla loro applicazione concreta ; che, in difetto dei presupposti prescritti dall'art. 66 cpv. 2 LPAm, la decisione contestata non è dunque impugnabile ed il ricorso deve essere dichiarato irricevibile; che, dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.